



**COMUNE DI CRESPINA**  
Provincia di PISA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n. 6 del 12.03.2007

**OGGETTO:** Modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali

L'anno duemilasette e questo giorno dodici del mese di marzo alle ore 21,00 nella sede comunale a seguito invito diramato dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Carpi Umberto, Sindaco.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 17 come segue:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
Carpi Umberto	x		Zavagno Elena	x	
Barghini Iselda	x		Vannini Massimiliano	x	
Biagi Paolo	x		Virgili Francesco	x	
Camarlinghi Maurizio	x		Puccini Angela	x	
Caporilli Filippo	x		Cialdini Michele	x	
D'Addona Thomas	x		Falaschi Fabrizio	x	
Fontana Stefano	x		Paolini Stefano	x	
Gasperini Annamaria	x		Pierobon Paolo	x	
Polizzano Luca	x				

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione – art. 97, comma 4°, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – il Segretario Comunale Dott.ssa Rosaria Di Blasi.

**IL PRESIDENTE**

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza e invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 30/03/2005, con cui è stato approvato il Regolamento che disciplina le entrate comunali, come successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2006;

VISTE le numerose modificazioni apportate dalla Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2007) alle norme generali dell'attività tributaria svolta dagli Enti Locali, previste in particolare dai commi da 161 a 170 dell'unico articolo di Legge;

CONSIDERATO che in funzione delle suddette nuove disposizioni, si rende necessario apportare alcune modifiche al vigente Regolamento delle Entrate sopra indicato, al fine di renderlo conforme alla normativa attuale;

VISTO l'allegato "A" al presente deliberato, in cui sono riportate tutte le modifiche da apportare al Regolamento in parola;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/11/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11/12/2006, che dispone il differimento al 31/03/2007 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2007, e contestualmente il termine per l'approvazione delle tariffe, delle aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi locali e per l'approvazione dei Regolamenti;

VISTO l'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 - Finanziaria 2002, che sostituisce integralmente il comma 16 dell'art. 53 della Legge n. 388 del 23/12/2000, stabilendo che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

DATO ATTO che, non comportando il presente provvedimento previsione di spesa o diminuzione di entrata, è stato richiesto e ottenuto il solo parere in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell'Area n. 2 "Servizi Interni Economico - Finanziari", ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00;

PRESO ATTO della discussione intervenuta sull'argomento che, in sintesi, è riportata nell'allegato PRIMO per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CON voti favorevoli n. 15 e astenuti n. 2 (Falaschi, Cialdini) espressi da n. 15 consiglieri votanti su n. 17 consiglieri presenti

### DELIBERA

1. di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare l'allegato "A" al presente atto, nonché le modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate in esso riportate;
3. di stabilire che le suddette modifiche hanno vigenza dal 1/01/2007;
4. di incaricare il Responsabile di Direzione dell'Area Finanziaria di trasmettere copia conforme della presente deliberazione, entro giorni trenta dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, unitamente all'estratto della presente deliberazione ai fini della pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
5. di incaricare l'Ufficio Segreteria della trasmissione di copia del Regolamento approvato con il presente atto al Responsabile di tutte le Aree.

ALL PRIMO)

--- OMISSIS ---

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO  
CHE DISCIPLINA LE ENTRATE COMUNALI  
(DECORRENZA 1/01/2007)**

**ART. 3 "FORME DI GESTIONE"**

<b><u>PREVIGENTE STESURA</u></b>	<b><u>STESURA MODIFICATA</u></b>
<p>1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione volontaria dei tributi e delle altre entrate comunali è operata con atto del Consiglio Comunale, avente natura regolamentare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, e comunque prima dell'adozione di quest'ultimo, al fine dell'imputazione sul medesimo degli eventuali costi connessi alla forma di gestione prescelta.</p> <p>2. In assenza di manifestazione espressa in merito alla scelta della forma di gestione delle entrate, così come previsto al precedente comma 1, il silenzio deve interpretarsi a favore della gestione diretta in economia.</p> <p>3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.</p> <p>4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.</p> <p>5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche o integrazioni, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.</p>	<p>1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione volontaria dei tributi e delle altre entrate comunali è operata con atto del Consiglio Comunale, avente natura regolamentare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, e comunque prima dell'adozione di quest'ultimo, al fine dell'imputazione sul medesimo degli eventuali costi connessi alla forma di gestione prescelta.</p> <p>2. In assenza di manifestazione espressa in merito alla scelta della forma di gestione delle entrate, così come previsto al precedente comma 1, il silenzio deve interpretarsi a favore della gestione diretta in economia, <i>ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ad oggetto "Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni"</i>.</p> <p>3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.</p> <p>4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.</p> <p>5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche o integrazioni, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.</p>

**ART. 5 "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE"**

<b><u>PREVIGENTE STESURA</u></b>	<b><u>STESURA MODIFICATA</u></b>
<p>1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi nonché la disciplina generale di canoni, tariffe e corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge; la determinazione delle aliquote tributarie, delle detrazioni e delle tariffe, nei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, spetta alla Giunta.</p> <p>2. Le relative delibere di approvazione debbono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.</p>	<p>1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi nonché la disciplina generale di canoni, tariffe e corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge; la determinazione delle aliquote tributarie, delle detrazioni e delle tariffe, nei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, spetta alla Giunta, <i>fatta eccezione per l'Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi di quanto disposto dal comma 156, dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) e dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 142 della medesima Legge Finanziaria.</i></p> <p>2. Le relative delibere di approvazione debbono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.</p>

**ART. 19 "RIMBORSI"**

<b>PREVIGENTE STESURA</b>	<b>STESURA MODIFICATA</b>
<p>1. Il contribuente può richiedere il rimborso di somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es.: dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).</p> <p>2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.</p> <p>3. Il responsabile del tributo, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.</p> <p>4. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò il contribuente, precisando che egli può produrre entro 10 (dieci) giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.</p>	<p>1. Il contribuente può richiedere il rimborso di somme versate e non dovute entro il termine di <i>cinque anni</i> dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es.: dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).</p> <p>2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.</p> <p>3. Il responsabile del tributo, entro <i>180 (centottanta)</i> giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.</p> <p>4. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò il contribuente, precisando che egli può produrre entro 10 (dieci) giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.</p> <p>5. <i>Non saranno rimborsate somme versate in eccedenza dai contribuenti se inferiori ad € 2,00=.</i></p>

**ART. 20 "INTERESSI"**

<b>PREVIGENTE STESURA</b>	<b>STESURA MODIFICATA</b>
<p>1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi, fatta eccezione per il rimborso delle somme di cui alla lettera c), comma 2 del successivo articolo 21, qualsiasi sia il periodo d'imposta in oggetto, sono dovuti nella misura prevista dalle disposizioni normative vigenti in materia al momento dell'adozione del provvedimento di riscossione o rimborso.</p> <p>2. Gli interessi sulle somme da riscuotere sono calcolati dalla data di scadenza di versamento prevista per l'annualità in oggetto, o dal semestre in cui tale data è compresa.</p> <p>3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati dalla data in cui è stato eseguito il versamento o dal semestre in cui tale data è compresa.</p>	<p>1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi, fatta eccezione per il rimborso delle somme di cui alla lettera c), comma 2 del successivo articolo 21, qualsiasi sia il periodo d'imposta in oggetto, sono dovuti nella misura <i>del 5% annuo, nel rispetto del potere di determinazione del tasso di interesse attribuito agli Enti Locali dal comma 165 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007).</i></p> <p>2. Gli interessi sulle somme da riscuotere sono calcolati dalla data di scadenza di versamento prevista per l'annualità in oggetto. <del>e dal semestre in cui tale data è compresa.</del></p> <p>3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati dalla data in cui è stato eseguito il versamento. <del>e dal semestre in cui tale data è compresa.</del></p> <p>4. <i>La misura del tasso di interesse indicata al comma 1 potrà essere variata con deliberazione consiliare, di modifica del presente Regolamento, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente al momento della variazione.</i></p>

## ART. 21 "COMPENSAZIONE"

PREVIGENTE STESURA	STESURA MODIFICATA
<p>1. L'obbligazione tributaria deve potersi estinguere per compensazione in tutti i casi ammessi dalla legge.</p> <p>2. Ai fini di cui al precedente comma, il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi dell'Ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza prevista per il pagamento del tributo, indicando:</p> <p>a) l'entità del debito originario dovuto, con indicazione del tipo di tributo e dell'anno di riferimento;</p> <p>b) l'entità del credito da compensare, con indicazione del tipo di tributo, dell'anno di riferimento e degli estremi degli atti da cui lo stesso è emerso;</p> <p>c) in funzione della compensazione delle due precedenti somme, la somma versata con allegata copia della ricevuta di versamento oppure il credito ancora residuo, con indicazione di un' ulteriore successiva compensazione o, in alternativa, con richiesta di rimborso, senza alcuna maturazione di interessi.</p> <p>3. La compensazione è ammessa solo tra somme relative allo stesso tributo.</p> <p>4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, il responsabile del tributo irroga con proprio provvedimento una sanzione pari al 30% della somma dovuta, con un minimo di € 52,00=.</p>	<p>1. L'obbligazione tributaria deve potersi estinguere per compensazione in tutti i casi ammessi dalla legge.</p> <p>2. Ai fini di cui al precedente comma, il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi dell'Ente, <del>entro 15 (quindici) giorni</del> <b>almeno un mese prima</b> della data di scadenza prevista per il pagamento del tributo, indicando:</p> <p>a) l'entità del debito originario dovuto, con indicazione del tipo di tributo e dell'anno di riferimento;</p> <p>b) l'entità del credito da compensare, con indicazione del tipo di tributo, dell'anno di riferimento e degli estremi degli atti da cui lo stesso è emerso;</p> <p>c) in funzione della compensazione delle due precedenti somme, la somma versata con allegata copia della ricevuta di versamento oppure il credito ancora residuo, con indicazione di un' ulteriore successiva compensazione o, in alternativa, con richiesta di rimborso, senza alcuna maturazione di interessi.</p> <p><b><i>L'ufficio tributi, almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del tributo, dovrà convalidare o meno quanto indicato nella richiesta di compensazione inoltrata, fatta salvo il diritto riconosciuto al richiedente, in caso di diniego, dall'articolo 15 del presente regolamento.</i></b></p> <p>3. La compensazione è ammessa solo tra somme relative allo stesso tributo.</p> <p>4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, il responsabile del tributo irroga con proprio provvedimento una sanzione pari al 30% della somma dovuta, con un minimo di € 52,00=.</p>

## ART. 24 "RISCOSSIONE VOLONTARIA"

PREVIGENTE STESURA	STESURA MODIFICATA
<p>1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune.</p> <p>2. In alternativa al tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie o patrimoniali tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5°, lett. b), D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>3. In assenza di manifestazione espressa da parte del Consiglio Comunale in merito alla scelta della forma di gestione del servizio di riscossione delle entrate, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, il silenzio deve interpretarsi a favore della gestione diretta in economia.</p> <p>4. La Giunta comunale può stabilire, in caso di gestione diretta della riscossione ed al fine di incentivare e raggiungere la migliore organizzazione del servizio, un compenso annuo lordo, da destinarsi al Responsabile dell'Ufficio Tributi, non superiore allo 1% delle somme ICI riscalate volontariamente nell'anno e relative esclusivamente all'anno d'imposta dell'esercizio finanziario in corso.</p> <p>5. I termini per i versamenti sono differiti di 60 giorni nel caso in cui il soggetto obbligato sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado, oppure da un provvedimento di licenziamento, di messa in cassa integrazione guadagni o di casi simili.</p> <p>6. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.</p> <p>7. Il Responsabile di Area, ove ritenuto opportuno, può affidare a soggetti esterni, comunque iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 3 del D. Lgs. n. 446/1997, un'attività di esclusivo supporto e collaborazione all'Ufficio dell'Ente ai fini dell'esecuzione dell'attività di riscossione, sia volontaria che coattiva.</p>	<p>1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune.</p> <p>2. In alternativa al tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie o patrimoniali tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5°, lett. b), D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>3. In assenza di manifestazione espressa da parte del Consiglio Comunale in merito alla scelta della forma di gestione del servizio di riscossione delle entrate, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, il silenzio deve interpretarsi a favore della gestione diretta in economia, <i>ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ad oggetto "Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni"</i>.</p> <p>4. La Giunta comunale può stabilire, in caso di gestione diretta della riscossione ed al fine di incentivare e raggiungere la migliore organizzazione del servizio, un compenso annuo lordo, da destinarsi al Responsabile dell'Ufficio Tributi, non superiore allo 1% delle somme ICI riscalate volontariamente nell'anno e relative esclusivamente all'anno d'imposta dell'esercizio finanziario in corso.</p> <p>5. I termini per i versamenti sono differiti di 60 giorni nel caso in cui il soggetto obbligato sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado, oppure da un provvedimento di licenziamento, di messa in cassa integrazione guadagni o di casi simili.</p> <p>6. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.</p> <p><i>6 bis. Non devono essere effettuati versamenti da parte dei contribuenti per somme inferiori ad € 2,00=.</i></p> <p>7. Il Responsabile di Area, ove ritenuto opportuno, può affidare a soggetti esterni, comunque iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 3 del D. Lgs. n. 446/1997, un'attività di esclusivo supporto e collaborazione all'Ufficio dell'Ente ai fini dell'esecuzione dell'attività di riscossione, sia volontaria che coattiva.</p>



## COMUNE DI CRESPINA

(Provincia di Pisa)

P.zza C. Battisti n. 22 – 56042 Crespina (pi)  
Tel. 050 634 711 – 050 634 731 – Fax 050 634 740

### AREA N° 2 - SERVIZI INTERNI ECONOMICO FINANZIARI

#### PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE  
DELLE ENTRATE COMUNALI.**

Parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

In merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Crespina, 5/03/2007

Il Responsabile di Direzione  
Rag. Valeriano Molesti





Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
f.to Prof. Umberto Carpi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Rosaria Di Blasi

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione in data odierna:

viene affissa all'albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al

~~4 APR. 2007~~

20 MAR. 2007

Crespina, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Rosaria Di Blasi

che il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 2 del 02/01/2002

Crespina, 20 MAR. 2007

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Crespina, 20 MAR. 2007



IL RESPONSABILE U.O. A.G. - SEGRETERIA  
Linda Sardelli

*L*

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Crespina, 30 MAR. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Rosaria Di Blasi

*R.G.*